

COMUNE DI RAVENNA

APPLICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 19 DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 705 CON DECRETO
MINISTERIALE IN DATA 1 APRILE 1968

0° 179 80 81 82 (Porto Garibaldi) 84 85 86 87 88 (Porto)

43
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

rapporto 1:25000
UFFICIO TECNICO - DIVISIONE 3^a - SEZ. 2^a

elaborazione: ing. enzo casanova capo sezione
prof. lamberto bazzoni capo reparto
collaboratori: prof. luca baldini UFFICIO TECNICO
prof. ivano marcesotti URBANISTICA
sig. romano brandolini
l'ingegnere capo:
l'ass. all'urbanistica:
il sindaco:

LEGENDA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (Art. 3)
A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 108, art. 1); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed asse di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 10 ottobre 1967, n. 157 e legge 24 luglio 1961, n. 705, art. 10);
B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1967, n. 371, art. 1) e strade statali di grande comunicazione (legge 16 marzo 1967, n. 371, art. 2);
C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,00; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,00;
D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.


MODALITA' PER LE DISTANZE (Art. 4)
Le distanze da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:
strada di tipo A) - m. 60,00
strada di tipo B) - m. 50,00
strada di tipo C) - m. 50,00
strada di tipo D) - m. 20,00

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di sopraelevazione risultanti da progetti approvati.

DELIMITAZIONE DEI SOGGETTI INFERIORI (Art. 5)
In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente i lati sugli allineamenti di impostazione, con l'intersezione a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel comma precedente, art. 4), afferenti alle rispettive strade, e al terzo lato costituito dalle dette congiunzioni. In punti estremi:
nessa fono questo prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1967, n. 371, allegato 2).

1. Delimitazione delle frazioni e dei nuclei extraurbani, note le cui strade non sono interessate dalle fasce di rispetto previste dalla legge.

2. Riferimento alle tavole allegate 1:25000





Aggiornamento eseguito sulle tavolette I.G.M.
dall'Uff. Tecnico Comunale di Ravenna Rep. Studi per esclusivo uso interno

Disegnatrice Prof. Luisa Balzani Ravenna 11-2-1970